



Città di Amalfi

**Comune di Amalfi**

Settore Innovazione,  
Ambiente e Lavori Pubblici

**Prot. n. 17221**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

(approvato con determinazione n. 1067 del 21-11-2019)

Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Il nuovo Codice prevede all'art. 78, in materia di nomina delle commissioni, l'istituzione presso l'ANAC dell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, al quale possono iscriversi soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definirà con apposite linee guida, precisando, altresì, che fino all'adozione di tale disciplina trova applicazione l'art. 216, comma 12, del suddetto Codice; la Legge n. 55/2019 di conversione del cd. "decreto sblocca cantieri" ha sospeso fino al 31/12/2020 il comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede, tra l'altro, che i commissari debbano essere scelti tra quelli iscritti presso l'Albo istituito dall'Anac, pertanto è necessario, dunque, definire criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici; ciascuna amministrazione, quindi, è tenuta, ai sensi del succitato comma 12, a definire e regolamentare la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione delle offerte nelle procedure con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

Per tali motivazioni, si è reso quindi necessario adottare un apposito regolamento interno che disciplini la composizione delle commissioni aggiudicatrici da parte di questa stazione appaltante.

In particolare, si rende necessario, stante talvolta la carenza di personale interno con specifica esperienza da poter nominare nelle commissioni giudicatrici di gara, l'istituzione di un Albo di commissari esterni al Comune di Amalfi da cui attingere le professionalità necessarie.

Il presente Regolamento, pertanto, ha valenza temporanea fino all'entrata in vigore delle disposizioni codicistiche e delle Linee Guida Anac n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

Il regolamento è redatto tenendo conto delle previsioni e dei principi richiamati dalle Linee Guida Anac n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne, in particolare, i requisiti di compatibilità e moralità nonché la comprovata competenza e professionalità che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi all'Albo.

Comune di Amalfi Prot. n. 0017221 del 22-11-2019

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento istituisce l'Albo dei Commissari di Gara del Comune di Amalfi. Inoltre, disciplina la modalità di costituzione ed i compiti delle Commissioni giudicatrici di gara nell'ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Albo dei commissari di gara, di seguito Albo, è suddiviso nella sezione "lavori" e nella sezione "servizi e forniture".
3. L'albo sezione "lavori" è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011 adottata dall'Istat in recepimento della *International Standard Classification of Occupations – ISCO 08*, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
  - a) Architetto (1 \*, 2\*, 3, 4, 5, 7, 8);
  - b) Paesaggista (1, 7);
  - c) Architetto junior (1, 2, 3, 4);
  - d) Ingegnere civile e ambientale (1\*, 2\*, 3, 4\*, 5\*, 7, 8);
  - e) Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
  - f) Ingegnere dell'informazione (3, 6\*);
  - g) Ingegnere dell'informazione junior (3, 6);
  - h) Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
  - i) Perito edile (1, 2, 4, 7, 8);
  - j) Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
  - k) Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8);
  - l) Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
  - m) Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8);
  - n) Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6);
  - o) Pianificatore territoriale e Urbanista (1 \*, 8);
  - p) Pianificatore junior (8);

Il numero tra parentesi rappresenta la "Categoria di opera" di cui al D.M. 143/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". L'asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all'ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:

1. Edilizia
  2. Strutture
  3. Impianti
  4. Infrastrutture per la mobilità:
  5. Idraulica
  6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
  7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
  8. Territorio e Urbanistica
4. L'albo sezione "servizi e forniture" è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della

normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della *International Standard Classification of Occupations - ISCO 08*, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

- a. Ingegnere informatico;
  - b. Ingegnere meccanico;
  - c. Perito informatico;
  - d. Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6);
  - e. Avvocato.
5. Le sezioni dell'Albo istituito potranno essere integrate per specifiche fattispecie che potrebbero determinarsi in ragione di diverse tipologie di gara. Tale integrazione viene disposta con determinazione del Responsabile del Procedimento, ing. Pietro Fico.
  6. La domanda di iscrizione all'Albo può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di istituzione dell'Albo sul sito del Comune di Amalfi. Non esistono termini di scadenza per la presentazione della domanda.
  7. Si procederà all'approvazione del primo elenco dei Commissari con determinazione, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento delle domande presentate a tutto il 31.12.2019, finalizzata all'inserimento dei candidati in possesso dei requisiti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco.
  8. L'elenco verrà aggiornato ogni semestre con apposita determinazione ed all'esito dell'istruttoria del responsabile del procedimento, sebbene attesa la natura di elenco "aperto", ogni professionista interessato potrà sempre inoltrare istanza di iscrizione.
  9. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina; il Comune di Amalfi si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle competenze e all'esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.
  10. In caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della candidatura questa Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ai sensi dell'art. 496 del codice penale.
  11. L'elenco degli esperti iscritti all'Albo è pubblicato sul sito del Comune di Amalfi. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti, rispetto al fine di rendere conoscibile l'Albo.
  12. In caso di appalti misti di lavori/servizi/forniture, l'Amministrazione procederà alla individuazione dei Commissari attingendo - nel numero di componenti che valuterà caso per caso - ad entrambe le sezioni dell'albo.
  13. E' sempre salva la facoltà dell'Amministrazione di nominare tra i commissari di gara, componenti interni nel rispetto del principio di rotazione.

#### **ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Possono iscriversi alle sezioni dell'albo i seguenti soggetti:
  - a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
  - b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
  - c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;
  - d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
  - b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, laddove previsti;
  - c) assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
  - d) regolarità degli obblighi previdenziali;
  - e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - f) aver svolto almeno 2 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 3 incarichi relativi alla sezione e sottosezione (in caso di iscrizione alla sezione "lavori") per cui si chiede l'iscrizione; rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità; è valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Per gli avvocati è richiesta una specifica competenza in materia di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.
3. I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
  - b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  - c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
  - d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  - e) regolarità degli obblighi previdenziali;
  - f) possesso di una copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - g) aver svolto almeno 2 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 3 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.
4. I dipendenti pubblici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti comma 2 o 3. In alternativa i dipendenti pubblici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
  - b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
  - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo biennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
  - d) possesso di una copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L'assenza di un'idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;
  - e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.
5. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
  - b) assenza di sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) comminata nell'ultimo triennio, a seguito di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
  - c) possesso di una copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - d) aver svolto almeno 2 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 3 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di progettista, responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.
6. Sono considerati particolarmente complessi gli affidamenti relativi a:
- procedure di *project financing*;
  - lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
  - lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
  - lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);
  - lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo.
7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
8. In caso di passaggio tra le categorie di cui al precedente comma 1, l'esperto per dimostrare di

possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

### **ART. 3 - REQUISITI DI MORALITA' E DI COMPATIBILITA'**

1. Non possono essere iscritti all'Albo né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:
  - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
  - f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  - g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le cause di esclusione di cui al precedente comma 1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al precedente comma 1.
5. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
6. L'Amministrazione procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto auto dichiarato per l'iscrizione.

#### **ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE E OBBLIGHI A CARICO DEI SUOI MEMBRI**

1. L'iscrizione all'albo dei commissari è gratuita e non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a commissario di una gara esperita dal Comune di Amalfi.
2. La commissione di gara viene nominata dal Responsabile Unico del Procedimento per ogni singola procedura di gara, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento previa verifica dell'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di commissario per la specifica gara e della presenza di competenze coerenti al contenuto della gara.
3. La Commissione giudicatrice di gara, di seguito Commissione, è un collegio formato da tre commissari, eventualmente innalzabile a cinque in caso di procedure complesse o interdisciplinari, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
4. La partecipazione alla commissione è obbligatoria. L'attività di commissario deve essere svolta nei tempi previsti dal *timing* di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari). È facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara: l'Amministrazione, in tal caso, si riserva la facoltà di escludere dall'Albo il soggetto rinunciatario dopo la seconda rinuncia non motivata.
5. L'atto di nomina della commissione deve indicare:
  - numero di membri della commissione giudicatrice (tre o cinque). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno prevedere un numero di commissari, di regola, pari a 3, con facoltà di includere 2 supplenti, salvo situazioni di particolare complessità;
  - caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere esperti nelle materie oggetto della procedura di acquisizione. L'Amministrazione può motivare circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico con mero rinvio al curriculum.
6. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
  - contratti misti di appalto;
  - gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
  - affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse;
  - eventuale compenso dei membri esterni.
7. Nella scelta dei commissari occorre contemperare le seguenti esigenze:
  - di contenimento dei tempi e dei costi;
  - di imparzialità;
  - di assicurare la qualità degli affidamenti e la prevenzione della corruzione, attraverso la rotazione delle nomine in conformità alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
8. Per la scelta del Presidente, tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la

- valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio.
9. Una volta individuati i potenziali commissari:
- a) si procederà alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti, definito nel seguito del presente regolamento;
  - b) fermi gli esiti positivi degli accertamenti sopradetti, si comunicherà ai potenziali commissari individuati: l'oggetto della gara, gli identificativi delle imprese ammesse, le tempistiche inerenti le fasi di gara cui la commissione deve partecipare, in modo che il candidato sia nella condizione di poter valutare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, nonché, nel caso dei dipendenti di altre amministrazioni, di attivare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione, il candidato ne deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio proposto ad istruire il provvedimento di nomina della commissione, in modo che quest'ultimo possa individuare il sostituto. Successivamente, a cura della Struttura preposta alla gestione della procedura d'acquisizione, nominata la commissione da parte del soggetto competente, si pubblicherà tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul proprio sito, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), specificando il compenso previsto per i commissari esterni. Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche; la stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nei documenti di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità dell'offerta. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva che competono alla stazione appaltante.
10. Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. Tali cause devono persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:
- cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
  - non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
  - non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.
11. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui



- è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
12. Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto e che, come tale, prevede la regola del *plenum* dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara. L'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare le funzioni di verbalizzazione delle operazioni del seggio ad uno dei Commissari individuati. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione. Il verbale relativo alla proposta di aggiudicazione, insieme a tutti i verbali, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento, che curerà gli adempimenti successivi.
  13. In generale la commissione:
    - apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito (attività che può essere espletata anche dal R.U.P.);
    - in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
    - successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al R.U.P. le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del R.U.P. di decidere al riguardo.
  14. Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. L'Amministrazione assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
  15. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Amministrazione e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

#### **ART. 5 – COMPENSI**

1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni - da intendersi comprensivi di tasse e contributi - sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018).
2. Ai Commissari interni che svolgono le funzioni in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.
3. Ai commissari spetta il rimborso delle documentate spese di trasporto con mezzi pubblici sostenute

per le attività di commissione.

4. I costi della commissione sono compresi nel quadro economico dell'intervento.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'Albo, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
2. Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice e in lingua italiana, utilizzando il facsimile di "modulo istanza di partecipazione" allegato al presente regolamento ed essere corredata dal curriculum, in formato europeo, da sottoscrivere mediante autocertificazione, nonché dagli ulteriori documenti richiesti. La domanda con i documenti allegati dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata con l'indicazione del seguente oggetto "Domanda di iscrizione all'Albo dei Commissari di gara del Comune di Amalfi" al seguente indirizzo: [amalfi@asmepec.it](mailto:amalfi@asmepec.it).
3. Il presente regolamento e la modulistica allegata sono reperibili sul sito [www.amalfi.gov.it](http://www.amalfi.gov.it).

#### **ART. 7 - VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti a cura del responsabile del procedimento. I candidati verranno esclusi se privi dei requisiti richiesti.
2. Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell'elenco degli esperti suddiviso per sezioni, approvato e periodicamente aggiornato per categorie professionali ed esperienza professionalità e/o specializzazione. L'elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Amalfi all'indirizzo: [www.amalfi.gov.it](http://www.amalfi.gov.it)
3. Periodicamente verranno inviate richieste agli esperti presenti nell'elenco per verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello predisposto dall'Amministrazione, del permanere dei requisiti.
4. Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un'immediata segnalazione al fine dell'aggiornamento dell'albo.
5. A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall'Amministrazione che incidono sulla moralità dell'esperto, la stazione appaltante può procedere alla cancellazione dello stesso dall'Albo. A tal fine provvede all'invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara. L'esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l'impossibilità di iscrizione all'Albo), richiedere all'Amministrazione di rivedere i motivi di esclusione dall'Albo.

#### **ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ**

1. La mancata dichiarazione dell'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui al precedente articolo 4, comma 9, determina l'esclusione dell'esperto dalla commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell'esperto dall'Albo da parte del Comune di Amalfi.

- Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo.
2. Al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall'Albo quell'esperto che ha rifiutato per due volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo.
  3. Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nel presente regolamento o a seguito di specifiche richieste di informazioni comporta le conseguenze di cui all'art. 213, comma 13, del Codice. Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Amministrazione ai fini dell'iscrizione all'Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, nei casi di particolare gravità possono essere sospesi o cancellati dall'Albo.
  4. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  5. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
  6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione.
  7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. e dalle vigenti disposizioni di legge.
  8. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a comunicare all'Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al DPR n. 679/2016. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
  - a. registrare i dati relativi agli esperti;
  - b. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
  - c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
  - d. inviare comunicazioni agli interessati da parte del Comune di Amalfi;
2. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Comune di Amalfi, con sede in Largo Francesco Amodio snc, Amalfi 84011 Salerno, nella persona del Responsabile del procedimento, ing. Pietro Fico.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'ALBO**

1. L'unità responsabile della presente procedura è il Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici, Responsabile ing. Pietro Fico.

2. Eventuali richieste di informazioni possono essere, inviate a mezzo pec al seguente indirizzo: [amalfi@asmepec.it](mailto:amalfi@asmepec.it). Sarà fornita risposta, tramite posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dal candidato nella domanda d'iscrizione.

#### **ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente di settore.
2. Il presente Regolamento produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. N. 50/2016. Dopo tale data il Comune di Amalfi potrà utilizzare il presente regolamento in caso d'impossibilità di comporre la Commissione di gara con le modalità di cui all'art. 77, comma 3, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che per appalti d'importo inferiore a euro 40.000,00.

#### **L'istruttore**

*f.to arch. Chiara Imperati*

#### **Il Responsabile del Settore**

***Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici***

*f.to ing. Pietro Fico*